



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 321 del 2019, proposto da Società Agricola Fratelli Benedetto Arl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Piergiuseppe Venturella, Francesco Benedetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Pullano in Catanzaro, via Purificato n. 18;

contro

Regione Calabria non costituito in giudizio;

nei confronti

Società Agricola Tenuta Colle della Pomara S.r.l. non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della graduatoria definitiva finale misura 4.1.1/4.1.1/4.1.3, Pacchetto aggregato - allegato A - ammesse, approvata con decreto dirigenziale n. 15612 del 19/12/2018 recante: "PSR Calabria 2014-2020 - reg. (UE) n. 1305/2013 - misura 4, sub misura 4";

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2020 il dott. Nicola Durante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società ricorrente impugna la graduatoria definitiva del bando indetto dalla Regione Calabria per il riconoscimento di misure di sostegno nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, Pacchetto Integrato, nella quale le sono stati attribuiti 29 punti, lamentando la mancata attribuzione di 11 punti ed l'illegittima dichiarazione di inammissibilità di taluni progetti e deducendo la violazione degli artt. 3 e 10-*bis* della legge n. 241/1990 ed il difetto di istruttoria.

Con ordinanza collegiale è stata disposta l'integrazione del contraddittorio, eseguita dalla deducente, e fissata la celere trattazione del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

Nessuno si è costituito per resistere.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto, sotto il profilo della violazione dell'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990.

Dalla lettura del verbale di riesame in data 29.08.2018, si evince che la domanda della ricorrente è stata inizialmente esclusa per carenza di documentazione formale (punto venuto meno in sede di riesame) e per "*documentazione progettuale in gran parte assente*".

Il riesame ha dichiarato ammissibile la domanda, ma ha defalcato dalla stessa:

- punti 6 assegnabili per il possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP);
- punti 2 assegnabili per gli investimenti per interventi di trasformazione e/o confezionamento e/o vendita diretta della produzione;
- punti 5 assegnabili per gli investimenti per investimenti che introducono l'utilizzo

di tecniche e tecnologie innovative: macchine/attrezzature/impianti brevettati nei cinque anni precedenti la pubblicazione del bando;

- un punto assegnabili per i progetti per la filiera zootecnica (essendone stati assegnati 4, rispetto ai 5 attesi).

Inoltre, ha ritenuto inammissibili i seguenti progetti:

- il progetto per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, in quanto non è stata dimostrata la sostituzione dell'impiego di energia proveniente da fonti fossili con energia proveniente da fonti rinnovabili;

- il progetto relativo all'acquisto di un frantoio, delle attrezzature per l'imbottigliamento dell'olio e quelle per la conservazione della carne, in quanto non sono stati indicati i *“locali dove queste attività di trasformazione viene effettuata, nella relazione non è indicato il possesso di locali idonei e funzionali ad una attività che è comunque soggetta ad autorizzazioni finanche per gli scarichi dei reflui”*;

- il progetto per l'impianto di trattamento delle acque reflue da allevamento e frantoio, in quanto non vi è certezza delle dimensioni/capacità del detto impianto tarato per un numero di capi e per attività che non sarebbero accertabili e in quanto la relazione del fornitore comunque rinvia ad un successivo progetto esecutivo, senza tenere conto che anche in considerazione dei tempi che intercorrono tra la presentazione della domanda e la realizzazione dell'intervento le soluzioni tecnologiche e impiantistiche variano in ragione dell'evoluzione industriale e della ricerca, ma anche dell'ulteriore circostanza che le somme nell'ambito di un intervento di massima sono erogare a SAL e quindi sulla base della effettiva spesa per la realizzazione dell'impianto;

- il progetto relativo alla realizzazione dell'impianto di termoventilazione, in quanto non è stata fornita alcuna rappresentazione grafica dei locali serviti così che non sarebbe stato possibile valutare l'efficacia e la congruità dell'impianto rispetto ai locali serviti.

E' evidente che le motivazioni del riesame, poi recepite nell'attribuzione del

punteggio in sede di approvazione della graduatoria finale, sono diverse e ben più ampie rispetto alle originarie, sulle quali la ricorrente aveva invece articolato le proprie controdeduzioni.

Pertanto, in conformità con la giurisprudenza di questa Sezione (cfr. sentenze n. 415 del 2020; n. 1266 e n. 1271 del 2019), va dichiarato illegittimo l'operato della P.A., che si è determinata in via definitiva sulla base di ragioni nuove, mai illustrate prima di allora in sede di contraddittorio.

Va quindi disposto l'annullamento *in parte qua* del decreto dirigenziale impugnato, salvo il riesercizio del potere amministrativo.

La natura formale della decisione consente di compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il decreto dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva, limitatamente alla parte d'interesse della ricorrente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nelle camere di consiglio dei giorni 23 aprile 2020, 5 maggio 2020, tenutesi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e dal decreto del Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria n. 25 del 2020, con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente, Estensore

Arturo Levato, Referendario

Martina Arrivi, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO